

**ALLEGATO A**

(allegato al decreto del  
Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana,  
la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione

n. ----- del-----)

Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare  
e le infrastrutture per l'istruzione

**AVVISO**

RIVOLTO AI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER TRASFERIRE I DATI DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ELABORATI SENZA L'AUSILIO DELL'APPLICATIVO FORNITO DALLA REGIONE, NEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO REGIONALE DELL'ACCESSIBILITÀ.

**MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Ai sensi della l.r. 10/18<sup>1</sup>, art. 8 bis, co. 8<sup>2</sup>, la Direzione infrastrutture e territorio comunica le modalità e i termini per la concessione ed erogazione del contributo finalizzato ad acquisire i dati contenuti nei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche<sup>3</sup> (PEBA), elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità<sup>4</sup> (di seguito, sistema informativo).

**Indice**

- 1. Finalità e risorse**
- 2. Chi può presentare domanda**
- 3. Misura dell'incentivo**
- 4. Come presentare la domanda**
- 5. Procedura**
- 6. Termine di presentazione della domanda.**
- 7. Concessione del contributo**
- 8. Metodologia e documentazione raccomandata**
- 9. Spese ammissibili**

<sup>1</sup> Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (*Principi generale e disposizioni attuative in materia di accessibilità*).

<sup>2</sup> L.r. 10/18, art. 8 bis, co. 8. I contributi sono concessi (...) a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

<sup>3</sup> L.r. 10/18, art. 2, co. 1, lett. k bis). I piani di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

<sup>4</sup> L.r. 10/18, art. 2, co. 1, lett. k quater). "Il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all'articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge".

## **10. Erogazione del contributo**

### **11. Controlli e revoche**

### **12. Disposizione transitoria**

#### **1. Finalità e risorse**

Ai sensi della l.r. 10/18, per dare compiuta attuazione al progetto di mappatura generale dell'accessibilità di cui all'articolo 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo, *una tantum*, a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati contenuti nei PEBA, elaborati senza l'ausilio dello strumento informatico di cui all'articolo 6, comma 3<sup>5</sup>, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità (di seguito, sistema informativo).

La Regione stanziava annualmente le risorse destinate alla copertura delle domande pervenute, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

#### **2. Chi può presentare domanda**

Il contributo è rivolto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno elaborato il PEBA secondo le Linee guida<sup>6</sup> per la redazione del PEBA approvate dalla Regione, senza utilizzare lo strumento informatico di cui al punto 1.

#### **3. Misura dell'incentivo**

L'incentivo consiste in un contributo pari a euro 3.000.

Il contributo viene concesso al Comune beneficiario, una volta soltanto, a copertura delle spese sostenute per trasferire i dati del PEBA nel sistema informativo.

Il contributo non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per la finalità indicata nel presente avviso.

#### **4. Come presentare la domanda**

La domanda di contributo, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, è inviata via posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio al seguente indirizzo: [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it) (modello di domanda allegato).

#### **5. Procedura**

Il contributo è concesso con le modalità del procedimento a sportello di cui alla l.r. 7/2000<sup>7</sup> art. 36, comma 4, che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'attività istruttoria è diretta a verificare la completezza e regolarità della domanda, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'adeguatezza degli elementi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del PEBA, in relazione ai costi stimati.

#### **6. Termine di presentazione della domanda.**

È possibile presentare domanda a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 33, della l.r. 7/2000, per garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio di ogni anno.

---

<sup>5</sup> Per strumento informatico di cui alla l.r. 10/18, all'art. 6, co. 3, deve intendersi l'applicativo PEBAFVG, fornito dalla Regione ai Comuni per effettuare il rilievo delle criticità e/o il caricamento dei relativi dati nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità.

<sup>6</sup> Linee guida metodologiche approvate con decreto del Direttore preposto al Servizio edilizia n. 2583 di data 30 giugno 2020 e pubblicate nella nuova versione - aggiornata, in particolare, per ciò che riguarda l'obbligo di sottoporre il PEBA a verifica di assoggettabilità a procedura di VAS - sul Portale: <https://accessibile.regione.fvg.it>.

<sup>7</sup> Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*).

Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione. Laddove l'ammontare complessivo della spesa ammissibile, in relazione alle domande finanziabili (complete e pervenute entro il 15 maggio), risulti superiore alla dotazione finanziaria del corrispondente esercizio, le domande non finanziate conservano la loro validità e, in caso di disponibilità di ulteriori risorse in corso di esercizio, si procede alla concessione del contributo secondo l'ordine cronologico suddetto.

Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione, qualora regolarmente presentate, conservano la loro validità e sono finanziate con imputazione della spesa all'esercizio successivo. Di ciò viene data comunicazione al Comune richiedente.

## **7. Concessione del contributo**

Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse (l.r. 10/18, art. 8 bis, co. 11).

Entro il termine di centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, il Comune affida l'incarico e trasmette alla Direzione competente copia della determina di affidamento via posta elettronica certificata. In caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine (l.r. 10/18, art. 8 bis, co. 7). de

## **8. Metodologia e documentazione raccomandata**

L'applicativo PEBA FVG utilizza una terminologia/ontologia puntualmente codificata e non modificabile, che prevede la registrazione delle criticità, sulla base di attributi oggettivi (qualitativi e quantitativi), attraverso una metodologia intuitiva e guidata offerta dall'applicativo medesimo. Nel trasferimento i dati, si raccomanda di prestare particolare attenzione nello stabilire una corrispondenza tra le voci di criticità registrate nel PEBA già elaborato e le voci contenute nell'applicativo; in alcuni casi sarà, pertanto, necessario procedere a un maggior approfondimento dell'analisi della criticità già documentata nel PEBA, al fine di disporre delle informazioni minime richieste dall'applicativo per la registrazione della singola criticità (ad esempio attraverso il rilievo di dati dimensionali mancanti).

Per facilitare la verifica dell'avvenuto caricamento dei dati da parte della Regione si suggerisce al Comune di produrre idonea documentazione da allegare all'attestazione di cui al punto 10, relativa alla corrispondenza numerica e terminologica tra le voci registrate nel PEBA e le voci registrate nell'applicativo (ad esempio relazione e/o tabelle di raffronto).

## **9. Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda<sup>8</sup> e riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte dell'attività prestata in relazione al trasferimento dei dati già rilevati nel PEBA, nel sistema informativo (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili, quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA, inclusi).
- costi sostenuti per la corresponsione di indennità di tirocinio, in relazione a tirocini attivati secondo quanto previsto dal DPR 19 marzo 2018, n. 57 (*Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)*) e nei quali l'oggetto del progetto formativo abbia a oggetto l'attività oggetto del presente avviso.

## **10. Erogazione del contributo**

---

<sup>8</sup> Il termine di cui alla l.r. 10/18, art. 8 bis, co. 7 è individuato quale termine ultimo per l'affidamento dell'incarico: l'incarico può essere affidato anche in data antecedente la concessione del contributo, a condizione che le spese siano sostenute successivamente alla presentazione della domanda (art. 8 bis, co. 6).

Il termine per il trasferimento dei dati del PEBA nel sistema informativo è fissato in un anno solare dalla data della determina di affidamento dell'incarico, prorogabile, in presenza di motivate ragioni, su istanza del beneficiario.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune trasmette alla Direzione competente (via posta elettronica certificata), una dichiarazione resa ai sensi della l.r. 7/2000<sup>9</sup>, art. 42, co. 1 (*Rendicontazione semplificata*), in cui attesta:

- l'ammontare della spesa complessiva sostenuta
- l'avvenuto completamento dell'attività di trasferimento dei dati del PEBA nel sistema informativo, effettuato con le modalità di cui al punto 8.

#### **11. Controlli e revoche**

Ai sensi della l.r. 7/2000, articolo 42, comma 3, la Direzione competente ha facoltà di disporre controlli ispettivi e di verificare quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 10. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procederà alla revoca del contributo.

In sede di verifica dell'avvenuto caricamento dei dati, la Regione può chiedere al Comune una documentazione integrativa, a comprova della corrispondenza di cui al punto 8.

#### **12. Disposizione transitoria**

In sede di prima applicazione, per l'anno 2024, le domande di contributo sono presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 giugno 2024.

Il Direttore del Servizio  
(arch. Amanda Burelli)

- firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

---

<sup>9</sup> Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).